X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341-A Governo 124

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 124

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 130

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 127

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 131

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori *(Seguito dell'esame e conclusione)* 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 129

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
C. 1341-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, riferisce sul disegno di legge di legge C. 1502 recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di

applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Fa presente che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica precisa che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa del medesimo Ministero. La ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra.

Osserva altresì che come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

a) l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);

b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

Più in particolare, rileva che il Governo segnala che l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:

a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;

c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;

e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore

delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

Informa che l'Atto di Ginevra è oggi in vigore per 20 Parti contraenti ed è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica, come l'Italia.

Espone quindi, brevemente, i contenuti dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, rilevando che si compone di 7 capitoli e 34 articoli: Disposizioni introduttive e generali (capitolo I), Domanda e registrazione internazionale (capitolo II), Protezione (capitolo III), Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV), Disposizioni amministrative (capitolo V), Revisione ed emendamenti (capitolo VI), Disposizioni finali (capitolo VII).

Segnala, inoltre, che le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.

Il Capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali. Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa l'oggetto dell'Atto (le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, articolo 2), l'impegno di ogni Parte contraente a designare l'Autorità competente nel proprio territorio – indicate peraltro dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, *v. infra* – e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).

Il Capitolo II (articoli 5-8) reca le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.

Il Capitolo III (articoli 9-14), relativo alla protezione, stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10). Secondo quanto previsto dall'articolo 11, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti.

La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come « stile », « tipo », « genere », « fattura », « imitazione », ecc. Inoltre, su richiesta, la Parte contraente, è tenuta a rifiutare o invalidare *ex officio* la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto. A tal riguardo, segnala che la relazione illustrativa sottolinea l'importanza per l'Italia della previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, le garanzie in relazione ad altri diritti e l'azionabilità degli strumenti di tutela.

Il Capitolo IV (articoli 15-20) concerne il rifiuto e le altre azioni relative alla Registrazione internazionale.

Il Capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.

Il Capitolo VI (articoli 26-27) è relativo alla revisione e agli emendamenti.

Il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali. Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compa-

tibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28) mentre non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono poi definiti gli aspetti relativi agli strumenti di ratifica, di denuncia, ecc. dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto. Sono il MASAF, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il MIMIT, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria e l'articolo 5, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, espresso lo scorso 29 novembre.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: VI e VII, competenti in sede consultiva.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 160 proposte emendative e che il relativo fascicolo sarà allegato al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato 2)*.

Avverte, inoltre, che l'On. Cappelletti ha ritirato la proposta emendativa a sua prima firma 2.03.

In ordine ai criteri di ammissibilità per materia delle proposte emendative, ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Avverte, quindi, che devono quindi ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Cantone 2.01, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt;

Cappelletti 2.02 e Peluffo 2.04, che rinviano il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica;

Bonelli 2.06, che istituisce un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Evi 2.07, che rinvia di un anno la cessazione del regime di prezzo regolato del gas;

Bonelli 2.05, che rinvia il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica e del gas;

Fontana Ilaria 4.01, in quanto afferente alla progettazione edilizia e alle radiazioni ionizzanti negli edifici;

gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 9.01 e Peluffo 9.04, che estendono la definizione e l'ambito di applicazione delle norme sull'autoconsumatore a cooperative, consorzi e aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente;

Appendino 11.13, il quale dispone che le regioni attuino politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali;

Appendino 11.14, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la riduzione dei prezzi dei carburanti per gli operatori del settore del commercio su aree pubbliche;

Appendino 11.15, che modifica il decreto legislativo n. 67 del 2011 recante accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, includendovi lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche;

Peluffo 11.01, che dispone in ordine al DURC obbligatorio per atti notarili;

Fenu 12.01 nonché gli identici Peluffo 12.04 e Evi 12.012, che prevedono, nel caso di cessioni immobiliari, l'obbligo per le parti di indicare – nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà –, il numero di fattura emessa dal mediatore;

Todde 16.02, che introduce norme regolatorie dell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria;

Magi 19.01, che reca disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione;

Della Vedova 21.07, che reca una delega al Governo per la modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la valutazione di inammissibilità è fissato alle 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono state esaminate le proposte emendative relative al provvedimento in esame.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, VI, VII, VIII, XII e XIV, competenti in sede consultiva, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Comunica altresì che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, on. Caramanna, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (C. 1502 Governo);

considerato che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso: l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine; l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona; l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali, ad esempio, l'Unione europea);

preso atto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica designa quali Autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

1-*bis*) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e al Ministero dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: « , nonché alle regioni e province autonome interessate, ».

Conseguentemente, dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-*bis)* al comma 6 dopo le parole: « Il Ministero dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate, ».

1.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 12 con il seguente:*

12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b)*, sopprimere il capoverso 13.*

1.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 12, primo periodo, dopo le parole:* coerente con

gli obiettivi in materia, *inserire le seguenti:* di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,.

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: nonché gli investimenti programmati, *inserire le seguenti:* per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.

1.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, primo periodo, dopo le parole:* per l'energia e il clima (PNIEC), *aggiungere le seguenti:* prevedendo l'installazione di almeno 12 gigawatt l'anno di nuovi impianti a fonte rinnovabile.

1.4. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Borrelli, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, al primo periodo, sostituire le parole*: e all'ARERA *con le seguenti*: , all'ARERA e alle regioni;.

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole*: dalla richiesta di parere, nonché previa *con le seguenti*: dalla chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole*: Ogni anno *con le seguenti:* Entro il 31 gennaio di ogni anno *e le parole:* e all'ARERA *con le seguenti*: , all'ARERA e alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.

*** 1.5.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

*** 1.6.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole:* e all'ARERA *con le seguenti: ,* all'ARERA ed alle regioni e province autonome;.

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* entro il termine di sessanta giorni dalla *aggiungere le seguenti*: chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole:* Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA *con le seguenti:* Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.

1.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO_2 e impianti ETCC (*Energy transition combined cycle*).

1.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole:* Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti: ,* previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.

Conseguentemente,

a) *al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole:* presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti: ,* alle competenti Commissioni parlamentari;

b) *al capoverso 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.

1.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole:* Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.

Conseguentemente, al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* , alle competenti Commissioni parlamentari;.

1.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, secondo periodo, sostituire le parole:* entro diciotto mesi, *con le seguenti:* entro 24 mesi.

1.11. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 12, dopo il quarto periodo, inserire il seguente*: Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

*** 1.12.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

*** 1.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 13, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

**** 1.15.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

**** 1.16.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.

1.17. Benzoni.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-*bis*. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-*ter* è abrogato.

1.18. Benzoni.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, » sono sostituite dalle seguenti: « Con provvedimenti Arera da adottarsi entro il 30 giugno 2024 ».

1.19. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: « Con decreto » fino alla parola: « parlamentari » sono sostituite dalle

seguenti: « Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024. ».

1.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto dell'ex Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO_2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.

1.01. Benzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole della Conferenza Stato/regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.

1.03. Evi, Bonelli, Zanella, Piccolotti, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Mari.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: sulle potenzialità *inserire le seguenti:* dell'autoconsumo da fotovoltaico e.

*** 2.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

*** 2.14.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: per assicurare, *inserire le seguenti:* , con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero dell'imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti,.

2.9. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-*bis*. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

2.13. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

2.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 3, lettera a), *numero 1), capoverso lettera* d), *dopo le parole:* di un soggetto terzo univocamente designato, *aggiungere le seguenti:* , che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente.

2.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 3, lettera a), *numero 1), capoverso* d), *dopo le parole:* univocamente designato, *inserire le seguenti:* , ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale.

2.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), *numero 1), capoverso* d), *dopo le parole:* protezione dei dati personali *inserire le seguenti*: , che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,

2.11. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), *punto 1, capoverso* d), *inserire, in fine, il seguente periodo:* Acquirente Unico S.p.a. comunica periodicamente ai comuni, anche tramite specifi-

che utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo.

*** 2.4.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*** 2.7.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

*** 2.12.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), *punto 1, capoverso* d), *inserire, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa opererà sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato;.

**** 2.1.** Benzoni.

**** 2.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.

2.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

2.01. Cantone, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: « a de-

correre dal 1° gennaio 2023 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici. ».

2.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone Economiche speciali. ».

2.03. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.06. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Zaratti, Borrelli, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « 10 gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 ».

2.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici. ».

2.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga del regime del mercato tutelato)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole:« 10 gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, le parole: « e per i clienti domestici », sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

2.05. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma* « 01. », *secondo periodo, dopo le parole:* L'erogazione di energia elettrica *aggiungere la seguente:* rinnovabile.

Conseguentemente:

alla lettera b)*:*

dopo le parole: uno sconto, *aggiungere le seguenti:* solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica *aggiungere le seguenti:* , prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

alla lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* non discriminatorie *con le seguenti:* ambientalmente sostenibili.

3.7. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma* « 01. », *secondo periodo, dopo le parole:* L'erogazione di energia elettrica *aggiungere la seguente:* rinnovabile.

3.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma* « 01. », *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 1-*bis*. », *secondo periodo, dopo le parole:* evitare che il concessionario *aggiungere le seguenti:* che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing;*

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con

il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 megawatt. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

4. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

5. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente autoconsumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo

11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

3.8. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 1. », *sostituire le parole da:* volti a prevedere *fino alla fine del capoverso*, *con le seguenti:* , che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di *cold ironing* sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.

3.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 1. », *dopo le parole:* prevedere uno sconto, *aggiungere le seguenti:* solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,.

3.4. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 1. », *dopo le parole:* di prelievo dell'energia elettrica *aggiungere le seguenti:* , prodotta da fonti di energia rinnovabile,.

3.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 1-*bis* », *primo periodo, sostituire le parole:* non discriminatorie *con le seguenti:* ambientalmente sostenibili.

3.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* in materia di *aggiungere le seguenti:* tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.

4.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3-*bis*. » *dopo le parole:* in materia di *aggiungere le seguenti:* tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.

4.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di valutazione delle radiazioni ionizzanti negli edifici)

1. Al fine di conseguire una corretta valutazione del rischio Radon nella proget-

tazione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti, al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La progettazione è eseguita in rispondenza alle linee guida contenute nel Piano nazionale d'azione per il Radon, ovvero valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di Radon nei gas del suolo, suolo e tipi di roccia, permeabilità del suolo e contenuto di radio-226 della roccia e/o del suolo; »;

b) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « articolo 10 » inserire le seguenti: « , valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo ».

4.01. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 giugno 2024, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m)* punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO_2. ».

5.01. Magi, Della Vedova.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure volte a far fronte alle carenze del servizio di trasporto taxi su gomma)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, le parole: « in misura non superiore

al 20 per cento delle licenze già rilasciate, » sono soppresse.

5.02. Magi, Della Vedova.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: « informa » sono inserite le seguenti: « periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione, »;

b) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni; »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *qq)*, del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta. ».

2. Al fine di promuovere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6.01. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3. », *secondo periodo, dopo le parole:* del mercato (AGCM) *aggiungere le seguenti:* , con il parere delle Associazioni dei consumatori,.

9.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3. », *secondo periodo, dopo le parole:* requisiti tecnici *aggiungere le seguenti:* e qualitativi.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: « requisiti tecnici » sono inserite le seguenti: « e qualitativi »;

alla rubrica, dopo la parola: settore *aggiungere le seguenti:* dell'energia elettrica e.

*** 9.1.** Benzoni.

*** 9.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3. », *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.

9.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3. », *terzo periodo, dopo le parole:* al comma

1 *aggiungere le seguenti:* , da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.

9.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 3. », *terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.

9.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto »;

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *a)*, numero 2), dopo le parole: « dell'auto-consumatore stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera *a-bis)* del presente articolo »;

2) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro. »;

3) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « ciascun autoconsumatore, » sono inserite le seguenti: « cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera *a-bis)* ».

*** 9.01.** Benzoni.

*** 9.04.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

*(Rafforzamento della disciplina sull'*unbundling*)*

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore.

**** 9.02.** Benzoni.

**** 9.03.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

**** 9.05.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « può imporre »

sono sostituite dalle seguenti: « non può imporre ».

9.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 10.

Sopprimerlo.

*** 10.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

*** 10.5.** Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Misurazioni dei campi elettromagnetici)

1. Al comma 8, articolo 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera *d)* è soppressa, e conseguentemente le successive modifiche e integrazioni. Restano valide le misurazioni con intervalli a 6 minuti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

10.9. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

10.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, dopo le parole: procedimento ivi previsto, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché.

10.6. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

10.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, restano comunque fermi il mantenimento del valore massimo a 20 V/m per la protezione della salute pubblica dagli effetti acuti delle radiazioni, nonché il valore di attenzione di 6 V/m previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003.

2-*bis*. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera *d)* è soppressa.

10.8. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate,

restano comunque validi tutti i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003.

10.7. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole da: in via provvisoria *fino alla fine del comma, con le seguenti:* confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

10.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni *con le seguenti:* tre anni;.

Conseguentemente al comma 2, lettera c)*:*

sostituire le parole: un numero massimo di concessioni di cui, *con la seguente:* che;

sostituire la parola: può, *con le seguenti:* non possa;

dopo le parole: qualsiasi titolo *aggiungere, in fine, le seguenti:* di più di una concessione

11.23. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera b)*;*

al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

al comma 7, sopprimere la lettera b).

11.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.

11.18. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto, *aggiungere la seguente:* valorizzandole,.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere

titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo *con le seguenti:* secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona all'interno della medesima area mercatale, da intendersi quale area ad alta concentrazione di postazioni per il commercio su area pubblica;

al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*:

d) valorizzare gli investimenti effettuati nel decennio antecedente al rinnovo dai precedenti titolari delle concessioni o dai loro gestori, nell'azienda o nel ramo di azienda esercente l'attività di commercio su area pubblica;

al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione delle procedure selettive di cui al comma 1, i comuni devono garantire la messa a bando di un numero di concessioni di posteggio almeno pari a quelle scadute, mantenendone ove possibile l'ubicazione, fatta salva l'esigenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;

al comma 5, dopo le parole: Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate *aggiungere le seguenti:* per un periodo di dodici anni.

11.17. Porta.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

11.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, alla lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché alla valorizzazione dell'impresa giovanile;.

11.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS. comparativamente rappresentative;.

11.28. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;.

Conseguentemente:

alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera *b)*;

al comma 7, sopprimere le lettere a) *e* c).

11.1. Appendino.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni.

11.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , al fine di garantirne la massima partecipazione.

*** 11.5.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

*** 11.24.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.

11.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente*:

b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.

11.7. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;.

11.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole*: possessore o detentore, *inserire le seguenti*: in via diretta o indiretta.

11.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.

11.27. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.

*** 11.19.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

*** 11.25.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

*** 11.22.** Benzoni.

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente*:

c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;.

11.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni competenti *aggiungere le seguenti*: per poter rilasciare nuove concessioni;.

Conseguentemente al medesimo periodo sostituire la parola: compiono *con le seguenti:* sono tenute a compiere.

11.26. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

11.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 4, dopo le parole: fino al termine previsto nel relativo titolo *aggiungere le seguenti:* e comunque per un termine non superiore a 10 anni dall'assegnazione.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: comunque rinnovate *con le seguenti:* prorogate per un periodo massimo di due anni, trascorso il quale si intendono decadute.

11.29. Magi, Della Vedova.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* nove mesi.

11.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e *marketing* territoriale.

6-*ter*. Per la finalità di cui al comma 6-*bis* è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-*quater*. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-*ter*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-*bis*.

6-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-*bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche ».

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « *a), b), c), d), d-bis)* »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a), b), c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a), b), c), d), d-bis)* »;

d) al comma 7, le parole: « lettere *a), b), c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a), b), c), d), d-bis*) ».

6-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11.15. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

11.16. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Sopprimere il comma 8.

11.21. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(DURC obbligatorio per atti notarili)

1. A partire dal 1° gennaio 2024 il documento di regolarità contributiva (DURC) di entrambe le parti coinvolte è necessario in caso di passaggio di proprietà di azienda di commercio su area pubblica ovvero di ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio su area pubblica.

11.01. Peluffo.

ART. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*.

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto. »;

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo

altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni. ».

12.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Sopprimere i commi 3 e 4.

12.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 6-*ter*.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

12.2. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: commerciali *aggiungere le seguenti*: e agricole.

12.3. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1-*bis*, dopo le parole: « prodotti ai consumatori », sono aggiunte le seguenti: « al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli. »;

b) le parole da: « La disposizione » fino a: « in forma collettiva » sono soppresse.

12.1. Curti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte. ».

12.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.

12.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente Capo:

CAPO II-*bis*

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

Art. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario,

specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (comuni e regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

12.03. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: « e di agente immobiliare » e le parole: « e della legge 3 febbraio 1989, n. 39 » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.

12.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera *d)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività » sono aggiunte le seguenti: « , il numero di fattura emessa ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.

12.01. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera *d)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta », sono sostituite dalle seguenti: « il numero di fattura emessa ».

*** 12.04.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

*** 12.012.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di vendite promozionali e saldi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: « i periodi e la durata. » sono soppresse.

12.013. Magi, Della Vedova.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sul prezzo dei libri)

1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, i commi da 2 a 9 sono abrogati.

12.05. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *l)*, sono aggiunte le seguenti:

« *l-bis)* non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui *social network* prodotti in modalità che non rispet-

tano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP; ».

12.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari; ».

12.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *l)*, è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco; ».

12.010. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza; ».

12.06. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni; ».

12.08. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(*Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)*

1. È fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali. ».

12.011. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: seguente comma *con le seguenti:* seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma « 1-*bis* », *aggiungere il seguente*:

1-*ter*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

13.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.01. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.

14.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione. ».

14.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al primo periodo, le parole: « non giustificate da costi dell'operatore » sono soppresse e il terzo periodo è soppresso.

14.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *b-bis)* è aggiunta la seguente:

« *b-ter)* una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso. ».

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

14.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26. ».

14.05. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di organizzazione dei centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Al fine di promuovere la concorrenza e la libertà di organizzazione delle attività di assistenza agricola, l'ambito territoriale minimo di operatività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, coincide con il territorio della provincia o della città metropolitana, salvo che le regioni non dispongano con provvedimento motivato e trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un ambito territoriale diverso.

2. L'operatività su base provinciale è riconosciuta anche a CAA raggruppati in forma consortile. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al predetto articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *p)*, i CAA si avvalgono sia di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sia di collaboratori professionali.

15.01. Magi, Della Vedova.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale.

16.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria. ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica.

16.02. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(*Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16

dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

16.03. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, » sono inserite le seguenti: « e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2, »;

b) al comma 2-*ter*, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, ».

17.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dopo le parole: « l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra » sono inserite le seguenti: « in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva » e dopo le parole: « previa consultazione del mercato » sono inserite le seguenti: « e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti ».

17.02. Barbagallo.

ART. 18.

Al comma 8, dopo le parole: 6 e 10 *inserire le seguenti*: 6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11.

18.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 8, dopo le parole: paragrafo 5, *inserire le seguenti*: nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,.

18.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore.

18.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Procedure per l'affidamento di servizi pubblici locali a società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione)

1. All'articolo 8, comma 2 della legge n. 118 del 2022, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera *f)*, di trasmettere immediatamente sia l'atto formale che escluda il ricorso alla procedura competitive con negoziazione, che la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di

trasparenza in relazione agli affidamenti in autoproduzione;.

18.03. Della Vedova, Magi.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(*Disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione*)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo le parole: « l'intera posizione individuale maturata », sono aggiunte le seguenti: « , incluso l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro »;

b) al terzo periodo, la parola: « significativamente » è soppressa;

c) al quarto periodo, le parole: « nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali » sono soppresse.

19.01. Magi, Della Vedova.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese e delle associazioni maggiormente rappresentative che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi. »;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le associazioni maggiormente rappresentative e le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è regolata la successione della Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi »;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.

20.01. Benzoni, De Micheli, Grippo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Misure per la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.

20.02. Benzoni, De Micheli, Grippo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 10 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 15 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui. ».

20.03. Magi, Della Vedova.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 148 dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comuni-

care preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali. »;

2) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza. ».

*** 21.01.** Benzoni.

*** 21.04.** Casu.

*** 21.010.** Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro »;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio ».

**** 21.02.** Benzoni.

**** 21.03.** Casu.

**** 21.08.** Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio. ».

21.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

21.05. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. L'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali

in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Decorso il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, agli enti concedenti è data in ogni caso facoltà di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, comunque nel rispetto dei princìpi generali desumibili dal comma 2 del presente articolo.

6. All'articolo 10-*quater*, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il secondo periodo è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

21.06. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Delega al Governo in materia di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale)

1. Il Governo è delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, nel termine indicato nel precedente comma 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati e dei terreni in tutto il territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;

b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato, anche per beni similari;

c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

21.07. Della Vedova, Magi.